

ATTO N. DCR 32

DEL 13/02/2024

DECRETO

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA CON DISABILITÀ NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E NEL PROGETTO DI VITA, SOTTOSCRITTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E I COMUNI DI CHIERI, ALBUGNANO, ANDEZENO, ARIGNANO, BALDISSERO, BERZANO SAN PIETRO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CAMBIANO, CASTELNUOVO DON BOSCO, CERRETO D'ASTI, ISOLABELLA, MARENTINO, MOMBELLO DI TORINO, MOCUCCO, MONTALDO TORINESE, MORIONDO, PINO D'ASTI, PASSERANO MARMORITO, PAVAROLO, PECETTO TORINESE, PINO TORINESE, POIRINO, PRALORMO, RIVA PRESSO CHIERI, SANTENA; L'ASL TO5; IL C.S.S.A.C. - CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE; GLI ISTITUTI COMPRENSIVI N.1-3-4 DI CHIERI, ANDEZENO, CAMBIANO E PECETTO, PINO TORINESE, SANTENA, POIRINO E CASTELNUOVO D. B.; GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALI "B.VITTONE" e "A.MONTI" di CHIERI, "P.ANDRIANO" - sede di CASTELNUOVO D.B.; LE AGENZIE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.I.O.F.S. e E.N.G.I.M.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto altresì che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato, il 27 ottobre 2021, Sindaco di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Dato atto che con Decreto del Sindaco metropolitano DCRS n. 1 del 13/01/2022, ad oggetto: «Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Nomina Vicesindaco e assegnazione deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani», sono state conferite alla Consigliera metropolitana Caterina Greco le seguenti deleghe: bilancio, istruzione, sistema educativo, rete scolastica;

Premesso che:

- l'articolo 13 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i. recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", prevede che «L'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza [...] anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui

all'articolo 27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142»;

- l'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i. recante “*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*” prevede:
 - che «gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)»;
 - che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito dell'atto di indirizzo regionale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi con disabilità attraverso la fornitura del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Visto il testo dell'Accordo di programma (con durata prevista di anni cinque dalla data alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e valido fino alla stipula del successivo) elaborato per favorire e sostenere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali come previsto dalla legge n. 104/1992 e dalla legge regionale n. 28/07 e s.m.i., dal gruppo tecnico interistituzionale composto dai Rappresentanti dei Comuni di Chieri, Albignano, Andezeno, Baldissero, Berzano San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto D'Asti, Isolabella, Marettino, Mombello di Torino, Moncucco, Montaldo Torinese, Moriondo, Pino D'Asti, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena; della Città Metropolitana di Torino, dell'ASL TO 5, del C.S.S.A.C - Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 1-3-4 di Chieri, Andezeno, Cambiano e Pecetto, Pino Torinese, Santena, Poirino e Castelnuovo D. B., dai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore Statali “B. Vittone” e “A. Monti” di Chieri, “P. Andriano” – sede di Castelnuovo D.B., dai Direttori delle Agenzie di Formazione Professionale C.I.O.F.S. ed E.N.G.I.M., che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'Accordo:

- pone a fondamento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/01/2006 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n. 18 nel 2009;
- ha come scopo fondamentale la sistematizzazione, la formalizzazione, lo sviluppo ed l'implementazione dei compiti istituzionali e delle buone prassi, attuate negli anni dagli Enti sottoscrittori, in materia di inclusione scolastica e di passaggio alla vita adulta;
- vuole rafforzare l'esistenza di una rete territoriale tra le Famiglie, le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Socio Assistenziali, i Servizi Sanitari, gli Enti Locali, le risorse informali, il volontariato, per condividere un progetto di vita personalizzato e partecipato, in una comunità che considera la scuola un diritto irrinunciabile, un impegno e una risorsa insostituibile per tutti/e: una scuola inserita in un territorio in cui tutte le realtà sottoscrittrici si impegnano affinché le barriere fisiche e relazionali si trasformino in facilitatori secondo il principio dell'accomodamento ragionevole prescritto dalla Convenzione ONU sopra citata, che sancisce nel Preambolo lettera e): “La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Dato atto che al momento della sottoscrizione potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;

Precisato che gli interventi di competenza della Città Metropolitana riportati nel testo dell'accordo sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziare sui bilanci degli esercizi finanziari interessati dalla durata dell'Accordo e con riferimento ai trasferimenti regionali di cui alla legge regionale 28.12.2007 n. 28 e s.m.i..

Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Monica TARCHI - Dirigente della Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, la quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto.

Visti:

- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, 56";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di approvare Accordo di Programma per l'inclusione della popolazione studentesca con disabilità nel sistema di istruzione e formazione e nel progetto di vita tra la Città metropolitana di Torino e i Firmatari dell'Accordo "Allegato A" al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per gli interventi di competenza della Città Metropolitana si provvederà, con specifici atti, limitatamente alle risorse disponibili sui bilanci degli esercizi finanziari interessati dalla durata dell'Accordo medesimo e con riferimento a trasferimenti regionali di cui alla L.R. 28/12/2007 n. 28 e s.m.i..
3. di dare atto che il suddetto Accordo avrà validità per la durata di anni cinque dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà comunque valido fino alla stipula del successivo accordo;
4. di dare altresì atto che al momento della sottoscrizione potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/02/2024

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Monica Tarchi

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Caterina Greco

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
E FORMATIVA DI BAMBINI, ALUNNI E STUDENTI CON
DISABILITA'**
ai sensi della Legge n. 104/1992

Avviso pubblicato sul Bollettino della Regione Piemonte n. _____ del _____

PREMESSA

Il presente Accordo pone a fondamento la Dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007 e ratificata dal Parlamento Italiano con la legge n.18 nel 2009, in una logica di una progressiva affermazione del valore dell'inclusione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

L'Accordo ha come scopo fondamentale la sistematizzazione, la formalizzazione, lo sviluppo e l'implementazione dei compiti istituzionali e delle buone prassi, attuate negli anni dagli Enti sottoscrittori, in materia di inclusione scolastica, in armonia con la Legge quadro n. 104/1992, Legge n. 328/2000, Leggi Regionali n. 28/2007 e n. 3/2019, attraverso l'articolazione degli interventi per gli alunni con disabilità certificati, ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni e gli impegni contenuti nell'Accordo si applicano a tutti gli ordini di scuola, agli asili nido comunali e agli enti di formazione professionale.

Il presente Accordo vuole rafforzare l'esistenza di una rete territoriale tra le Famiglie, le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Socio Assistenziali, i Servizi Sanitari, gli Enti Locali, le risorse informali, il volontariato, per condividere un progetto di vita personalizzato e partecipato, educativo di integrazione ed inclusione, in una comunità che considera la scuola un diritto irrinunciabile, un impegno e una risorsa insostituibile per tutte le bambine e i bambini. Una scuola che offre pari opportunità indipendentemente dalle condizioni di partenza di ciascuno, dove viene messa al centro la persona e il suo processo di crescita in un sistema educativo, di istruzione e formazione. Una scuola inserita in un territorio in cui tutte le realtà sottoscrittrici si impegnano affinché le barriere fisiche e relazionali si trasformino in facilitatori secondo il principio dell'accomodamento ragionevole prescritto dalla Convenzione ONU sopra citata, che sancisce nel Preambolo lettera e): "La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri."

Il presente Accordo prosegue l'esperienza pluriennale in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, avviata con la sottoscrizione di un primo atto nell'anno 2003.

L'Accordo si configura in termini di integrazione e complementarità e persegue le seguenti finalità atte a:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile e contribuire alla sua piena inclusione;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica, a partire dai Servizi della Prima Infanzia (Asili nido), e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli territoriali (sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, ecc.);
- assumere il modello sociale della disabilità, inteso come interazione fra il deficit di funzionamento della persona, il contesto sociale e la prospettiva inclusiva, oltre che come attenzione e rispetto di tutte le differenze e come azione per contrastare le barriere che ostacolano la partecipazione e l'apprendimento dei beneficiari;
- recepire l'I.C.F. come modello di classificazione bio-psico-sociale fondato sull'interazione tra performance individuale e contesto sociale, culturale e personale;
- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del Piano Educativo Individualizzato.
- organizzare, nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione/inclusione;

- promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'Accordo;
- coinvolgere, consultare, ascoltare e sostenere la Famiglia.

Quanto su esposto sottintende un percorso comune tra vari Enti, nel corso del quale si deve fornire attenzione costante, oltre che, ovviamente, al soggetto con diversa abilità, alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria, è titolare di ogni decisione.

Risulta evidente ed irrinunciabile una dimensione di coordinamento e di costante verifica delle azioni, che garantisca alla persona con disabilità non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato da parte di tutte le strutture che sono preposte al servizio del singolo in quanto parte sostanziale della collettività; ciò al fine di riconoscere a ciascun soggetto le condizioni per esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, a prescindere dalle sue possibilità individuali.

Impegno dell'Accordo è, infine, che i servizi siano accessibili e che gli interventi di sostegno disponibili siano tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e adeguati al bisogno.

Tutto ciò premesso si stabilisce che tra:

1. Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino o il suo consigliere di riferimento delegato;
2. i Sindaci dei Comuni di Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero, Berzano San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco, Montaldo Torinese, Moriondo, Pino d'Asti, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena;
3. il Direttore Generale dell'Asl TO5;
4. il Presidente del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese;
5. il Dirigente dell'USR Piemonte – Ufficio V – Ambito di Torino;
6. i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi: n. 1 – 3 – 4 di Chieri, di Andezeno, Cambiano e Pecetto, Pino Torinese, Santena, Poirino e Castelnuovo Don Bosco;
7. i Dirigenti Scolastici degli Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado statali Istituto di Istruzione superiore "B. Vittone" e Liceo "A. Monti"; Istituto Castigliano di Asti (sede Andriano di Castelnuovo D.B.);
8. i Direttori delle Agenzie di Formazione Professionale: Ciofs, Engim;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 – FINALITÀ

Scopo del presente Accordo è definire modalità e contenuti di collaborazione, condivisi dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare l'integrazione e l'inclusione dei soggetti con disabilità, nell'ambito del diritto allo studio e del sistema educativo territoriale, con un intervento il più precoce possibile. Tale strategia dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle risorse (umane, finanziarie, strumentali e strutturali), dei tempi, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che gli Enti possono offrire.

Le situazioni riconosciute dalle strutture competenti come gravi determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La finalità dell'accordo è promuovere un rapporto di rete interdisciplinare che utilizzi come strumento il lavoro di equipe, il piano educativo individualizzato, l'eventuale progetto individuale per qualunque inserimento ed intervento a fini dell'inclusione.

Articolo 2 – BENEFICIARI

Secondo la Convenzione ONU sopra citata, art.2, "Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri."

Vengono individuati, come soggetti aventi diritto alle prestazioni previste nel presente

Accordo, gli studenti in certificata situazione di disabilità, in carico al Gruppo Disabilità Minori, come individuata al successivo articolo 5.2, inseriti in contesto scolastico-educativo nei comuni sottoscrittori del presente atto.

E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

Articolo 3 – COLLEGIO DI VIGILANZA E SISTEMA DI MONITORAGGIO

E' costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 34 comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla Legge.

Le funzioni del collegio vengono svolte per tutta la durata dell'Accordo, come definito al successivo articolo 9.

Il Collegio è composto da:

- Città Metropolitana di Torino: Presidente o suo delegato
- Comune di Chieri: Sindaco o suo delegato (in qualità di capo-fila)
- USR Piemonte – Ufficio V – Ambito di Torino: Dirigente o suo delegato,
- ASL TO5: Direttore o suo delegato
- Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali: Presidente del Consorzio o suo delegato in rappresentanza dei Comuni
- due Dirigenti Scolastici del territorio (un rappresentante dei Comprensivi di Chieri e uno degli Istituti secondari di 2° grado di Chieri).

I compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- controllare gli adempimenti previsti a carico delle singole parti: il controllo si esplica sotto il profilo giuridico e valutando l'efficacia dei servizi considerati;
- relazionare almeno due volte nell'arco dell'intera durata dell'Accordo alle Amministrazioni/Enti firmatari sullo stato di attuazione del presente atto;
- esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, adottando i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti.

Per la verifica sull'esecuzione del presente Accordo, il Collegio di Vigilanza si avvale del Tavolo Interistituzionale (convocato dal Comune capo-fila), che calendarizza in via ordinaria una riunione annuale nel mese di giugno/luglio di ogni anno, a cui partecipano i rappresentanti dei vari Enti sottoscrittori per monitorare l'andamento dell'Accordo.

Articolo 4 – LA FAMIGLIA

La Famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, è titolare delle decisioni e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, è coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso.

I genitori sono titolari del progetto riguardante il proprio figlio; il loro ruolo è essenziale, in quanto configura un percorso ed una crescita comune a genitori, alunni, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione. Costituiscono una risorsa per l'intera comunità educativa cittadina, partecipano alla progettazione degli interventi e cooperano con tutti gli operatori, i quali sono tenuti a garantire ascolto, accoglienza ed informazione.

Per favorire lo sviluppo di una cultura della responsabilità familiare e stimolare la crescita di una cultura inclusiva della diversità potranno essere promosse forme di partecipazione dei genitori, tramite i loro rappresentanti ai tavoli di lavoro istituzionale

Articolo 5 - COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Gli Enti firmatari, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie disponibilità

organizzative e di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli studenti, si impegnano ad esaminare e a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale. Promuovono, concordando a livello inter-istituzionale, il progetto d'intervento per ciascuna situazione, previ accordi di gestione delle risorse comuni, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivise.

5.1 – MIM - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio V Ambito Territoriale di Torino

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino, ai sensi della normativa vigente, predispone interventi per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali in tutti gli ordini di scuola. In particolare predispone gli interventi necessari per favorire l'inclusione degli studenti dei diversi ordini di scuola e a tal fine in particolare garantisce :

- a) di assegnare, nella misura consentita dalle norme che regolamentano la disposizione dell'organico, insegnanti di sostegno per ciascun grado di istruzione e secondo le disponibilità. Laddove la disponibilità di docenti specializzati non soddisfacesse le esigenze, l'UST assegnerà anche docenti non specializzati per il sostegno;
- b) di favorire, sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, l'autorizzazione a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave certificata;
- c) di supportare le scuole attraverso percorsi di formazione per il personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) sui temi dell'inclusione, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIM;
- d) di partecipare, per quanto di competenza e secondo quanto indicato dal MIM, alle operazioni finalizzate all'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli allievi con disabilità;
- e) la valutazione delle esigenze di sostegno degli studenti delle Scuole non statali, sulla base delle certificazioni di disabilità;
- f) l'erogazione alle Scuole non Statali di contributi economici specifici per l'inclusione.

Interventi degli Istituti Scolastici

Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

1. formulare, attuare, verificare un Piano annuale dell'inclusione (PAI), da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), garantendo il più efficace e funzionale utilizzo di tutte le risorse disponibili, attraverso piani di azione costantemente monitorati e verificati;
2. inserire nel piano delle attività di formazione specifiche iniziative per l'inclusione, l'individualizzazione, la continuità, l'orientamento e la prevenzione del disagio, in stretta connessione con l'attuazione del PTOF, promuovendo:
 - le condizioni più idonee per l'inclusione dello studente (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...);
 - l'utilizzo di una didattica inclusiva, mirata allo sviluppo delle potenzialità di ciascun studente nell'ottica della promozione alla salute, quest'ultima intesa come interazione di fattori bio psico-sociali (OMS 2001);
 - la collaborazione tra i diversi insegnanti della classe, intendendo l'insegnante di sostegno parte integrante del processo educativo e contitolare delle sezioni e delle classi in cui opera;
3. garantire l'assistenza di base attraverso il proprio personale A.T.A. (per le scuole Paritarie con il personale addetto), compatibilmente con il numero di operatori assegnati alla scuola;
4. richiedere e concordare l'Assistenza specialistica con l'Ente territoriale competente;

5. assicurare il diritto allo studio per un orario scolastico pari a quello della classe, salvo le situazioni in cui, nell'interesse dello studente, siano attivi interventi e progetti di altri Enti o vi siano particolari organizzazioni orarie, richieste dalla famiglia o concordate con essa, che riducano la frequenza scolastica;
6. attivare forme sistematiche di orientamento, con attenzione alle Università, alla formazione professionale, ai servizi di territorio e al mondo del lavoro;
7. supportare le famiglie nel percorso di consapevolezza dei problemi e nella ricerca di aiuti adeguati, se necessario, attraverso idonee modalità di ascolto e coinvolgimento attivo;
8. istituire il Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) con la partecipazione dei docenti curricolari e di sostegno, del personale ATA, degli operatori dei servizi sanitari e sociali, dei genitori e degli studenti, per collaborare alle iniziative educative e di inclusione. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico;
9. curare e coordinare l'attivazione dei gruppi di lavoro operativi (GLO), uno per ogni studente con certificazione ai sensi della Legge 104, composti da operatori dei servizi e insegnanti del consiglio di classe, di sostegno e curricolari e dalla famiglia, per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e le relative modalità di verifica e di valutazione;
10. garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola;
11. predisporre tutte le misure necessarie a facilitare l'inclusione degli studenti con patologie internistiche dell'età evolutiva nella vita della comunità educante;
12. individuare, in collaborazione con l'U.S.R., gli Enti locali e l'ASL, azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica ove fattibile e in relazione al ciclo scolastico.
13. richiedere eventuali attrezzature, materiali, sussidi individuali, ausili idonei ad assicurare la comunicazione e l'autonomia personale degli studenti, su progettualità specifica e individualizzata, dai Capi d'Istituto mediante il bando ministeriale per l'attuazione dell'art. 1, comma 962, della legge 30 dicembre 2020 - Erogazione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di sussidi didattici. I fondi assegnati da tale bando prevedono l'erogazione di finanziamenti a favore dei Centri territoriali di supporto (CTS).

Agenzie formative

Il sistema della Formazione Professionale concorre nel prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica, intersecandosi con il mondo dell'Istruzione e del lavoro, in una logica di complementarità, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una piena integrazione e cittadinanza di giovani e adulti disabili.

E' compito delle Agenzie formative:

1. attuare strategie di accoglienza e di orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali e le istituzioni scolastiche di provenienza, per supportare lo studente, unitamente alla famiglia, nella scelta del corso da intraprendere, del profilo professionale di riferimento, onde accompagnarlo gradatamente nel suo processo di crescita e di definizione di un progetto personale di autonomia;
2. promuovere la centralità dello studente e dei suoi bisogni correttamente individuati, ponendo costante attenzione alle dimensioni educative ed orientative della sua esperienza formativa;
3. valutare che la tipologia e la gravità della disabilità siano compatibili con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso, nel rispetto delle indicazioni dei bandi di riferimento;
4. predisporre un accordo tra il Centro di Formazione e gli allievi con BES inseriti nei percorsi di leFP ad inizio del percorso formativo (ed eventualmente ridefinirlo, a seguito di eventi particolari che riguardino lo stato di salute degli allievi, o altre specifiche situazioni). Dopo aver considerato gli

obiettivi definiti all'interno del Progetto Didattico del corso in cui l'allievo è inserito e le caratteristiche dello studente stesso dedotte dalla documentazione e dagli eventuali colloqui intercorsi con le persone coinvolte nel processo educativo si predispongono ulteriore documentazione. (PDP o PFI), sottoscritta dal Dirigente dell'Agenzia Formativa, dall'allievo e dalla Famiglia (o da chi ne esercita la patria potestà) e da eventuali altri soggetti coinvolti (es. servizi socio assistenziali, servizi NPI). Si specifica che il percorso formativo verrà personalizzato e specificato all'interno del PFI o del PDP, in cui verranno pianificate le metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche del soggetto;

5. predisporre specifiche modalità per un'azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell'inserimento durante il percorso formativo professionale;

6. individuare le condizioni più idonee per l'inclusione dello studente (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage, visite didattiche e viaggi d'istruzione);

7. mantenere un legame forte di reciprocità con il sistema produttivo locale per l'individuazione delle sedi di stage e di future opportunità lavorative;

8. promuovere azioni di continuità e di orientamento al termine del percorso formativo anche attraverso altri percorsi regionali e/o locali.

Gli studenti con disabilità possono assolvere l'obbligo scolastico (ATTO DD 485/A1504B/2021 del 27/08/2021) accedendo ai percorsi triennali (14enni in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado) per il conseguimento di una qualifica professionale, usufruendo di azioni di sostegno mirate (da 50 a 170 ore annue).

Nei corsi di formazione professionale è possibile inserire per classe un numero massimo di tre studenti con disabilità di grado lieve o medio/lieve, certificati ai sensi della L. 104/92 (con diagnosi funzionale) ed in possesso dell'attestazione d'idoneità a svolgere attività di laboratorio curricolari ed esperienze di stage in azienda, rilasciata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di competenza (NPI).

Per ciascuno, si definisce ogni anno un Progetto Formativo Individualizzato (PFI), secondo le modalità previste dalle normative vigenti, dalle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana, utilizzando, per gli studenti che entrano nel percorso formativo con diagnosi e/o PEI in ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute (ICF). Il PFI viene redatto entro il termine del primo periodo formativo (gennaio) e, successivamente, condiviso con la Famiglia e la NPI dell'ASL di riferimento. Oltre agli studenti con disabilità, sono inseribili nei corsi leFP allievi con Esigenze Educative Speciali (DGR n.20 del 17/03/2014) o rientranti nella sottocategoria "altri BES" (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) (Direttiva Ministro Istruzione 27 /12/ 2012) identificati secondo le modalità previste nella Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – dipartimento per l'Istruzione.

Per le allieve e gli allievi con EES od altri BES e per quelli con DSA CERTIFICATI (D.G.R.16 del 4/2/2014 e della D.D. n. 496 del 22/5/2014) deve essere predisposto apposito PDP (Progetto Didattico Personalizzato). Il PDP delle allieve e degli allievi E.E.S. od altri BES va inviato ai competenti Uffici Regionali entro la fine del primo quadrimestre dell'Anno Formativo di riferimento.

Orientamento scolastico e lavorativo

La Scuola Secondaria di primo grado si attiva nel processo di orientamento dello studente con disabilità, unitamente al suo gruppo classe, al fine di costruire un percorso che costituisce il presupposto per le scelte future.

Nella Scuola Secondaria di secondo grado gli allievi devono poter fruire di un orientamento capace di considerare potenzialità, capacità, interessi, attitudini, aspirazioni personali, caratteristiche diverse a seconda delle autonomie e competenze che sono in grado di raggiungere.

L'orientamento scolastico-lavorativo è parte integrante del PROGETTO DI VITA della persona. Pertanto, le azioni che vengono intraprese si raccordano con gli interlocutori attivi dei processi di orientamento: il Soggetto, la Famiglia, la Scuola, gli Enti Locali, l'ASL, i Servizi Sociali, le Università, la Formazione professionale, i Centri per l'Impiego, la Città Metropolitana, la Regione, il Tessuto produttivo e il Privato sociale.

La Scuola Secondaria di secondo grado prevede, inoltre, che siano svolte esperienze di PCTO (stage, corsi sulla sicurezza, percorsi integrati scuola-altri enti, ecc) compatibili con le attitudini degli studenti.

Il fine è quello di creare una rete di cooperazione nella realizzazione di forme concrete di orientamento e, dove possibile, di inserimento lavorativo.

La continuità educativa

La continuità educativa coinvolge sempre due ordini di scuola, con l'obiettivo di facilitare il passaggio dello studente.

Definizione dell'intervento di continuità dall'Asilo Nido alla Scuola Secondaria di primo grado

Si individuano le seguenti fasi:

- incontri tra gli insegnanti di classe e di sostegno delle due scuole interessate al passaggio dell'allievo, gli operatori dei servizi, i genitori, per un primo esame del contesto nel quale il bambino dovrà inserirsi (dal mese di febbraio);
- visite alla scuola dell'ordine successivo da parte dell'alunno, insieme al gruppo di compagni (mesi di marzo-aprile-maggio);
- partecipazione dell'insegnante di sostegno o di un insegnante curricolare o di un referente della scuola di nuova iscrizione all'ultimo GLO o all'incontro di continuità organizzato dalla scuola di provenienza (maggio-giugno);
- trasmissione all'istituzione che accoglierà lo studente di tutta la documentazione che lo riguarda (fascicolo personale), previa formale autorizzazione della famiglia (giugno);
- incontro tra insegnanti di classe e di sostegno che lasciano e accolgono l'alunno, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti, ecc., ed eventuale osservazione in situazione, al fine di formulare un nuovo Piano Educativo Individualizzato (giugno);
- incontri con la famiglia, per reperire e fornire ulteriori informazioni, sostenendola nel difficile momento del passaggio (giugno-settembre).

In alcuni casi si può realizzare un progetto di continuità che preveda la presenza dell'insegnante di sostegno (o curricolare) della scuola precedente all'interno dell'ordine di scuola successivo, per un massimo di tre mesi (CM 1/88).

Definizione dell'intervento di continuità dalla Scuola Secondaria di primo grado alla Scuola Secondaria di secondo grado

Si individuano le seguenti fasi:

- raccolta di informazioni sulle Scuole Secondarie di 2° grado, anche attraverso visite e colloqui con docenti referenti per l'inclusione (ottobre/novembre);
- incontri di orientamento specifici con i referenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado e le famiglie degli studenti in uscita presso le Scuole Secondarie di 1° grado (dal mese di ottobre);
- incontro del GLO che, in relazione al PEI, esprime un proprio consiglio sull'orientamento (entro dicembre);
- elaborazione di un "giudizio di orientamento" da parte del Consiglio di Classe (novembre);
- scelta della scuola da parte della famiglia e iscrizione dell'alunno;
- incontro famiglia, insegnante di sostegno della Scuola Secondaria di 1° grado e docente referente della scuola di nuova iscrizione;
- passaggio di informazioni sull'allievo attraverso momenti di conoscenza dello stesso, eventuale

partecipazione dei referenti della Scuola Secondaria di 2° grado all'ultimo incontro del GLO della Scuola Secondaria di 1° grado, nonché altre modalità che si rendano necessarie, caso per caso;

- trasmissione del fascicolo personale dello studente;
- presentazione delle esigenze dell'alunno all'interclasse o al Consiglio di Classe o almeno al coordinatore del medesimo (settembre).

I Dirigenti Scolastici, unitamente ai docenti e alle altre figure coinvolte, si impegnano a monitorare gli studenti che passano da un ordine di scuola all'altro, al fine di garantire che vengano messe in atto tutte le procedure idonee alla realizzazione di una reale inclusione di qualità.

Nella Scuola Secondaria di 2° grado sussistono due modalità di valutazione possibili:

- uguale a quella di tutti gli alunni, se lo studente con disabilità segue la programmazione della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche (DLgs 62/2017 capo III, art.20) - tale modalità garantisce una coerente valutazione per il rilascio del titolo di studio, l'individuazione di opportune strategie di didattica speciale, prove di verifica equipollenti o adattate, tempi più lunghi e l'uso dei necessari ausili;
- differenziata, se lo studente con disabilità segue una programmazione non conforme rispetto agli obiettivi previsti per la classe (DLgs 62/2017 capo III, art.20) - tale modalità comporta il rilascio di un attestato delle competenze.

L'Istituzione Scolastica concorda con la famiglia e con il GLO la scelta tra le due modalità.

Articolo 5.2 – L'AZIENDA ASL TO5

L'Azienda Regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare la Legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93, e successive leggi regionali, il Piano Sanitario Nazionale vigente e l'ultimo Piano Sanitario Regionale, provvede all'attuazione delle finalità dell'Accordo attraverso l'assetto dei propri servizi e nell'interesse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine agli impegni per l'integrazione, la scolarizzazione, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 riguardo ai minori in **situazione di handicap** si impegna a:

1. attivare il percorso di valutazione sanitaria (medico-psicologico-riabilitativo) per il riconoscimento dello stato di handicap (L104/92) secondo le procedure previste dall'art.2 della DGR 15-6181 del 29/07/2013
2. attivare il Gruppo Disabilità minori (GDM) previsto dalla DGR 15/2013 con compito di formulare il *Profilo Descrittivo di Funzionamento* (PDF-ICF parte B1) tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o di Psicologia delle Età Evolutiva attraverso la presa in carico del minore, l'individuazione della certificazione dello stato di disabilità e l'avvio della procedura medico legale;
3. il GDM è composto dal Neuropsichiatra Infantile e, a seconda del quadro clinico, dallo psicologo e operatori della riabilitazione (logopedista, terapeuta della riabilitazione), che lavorano secondo il principio dell'integrazione multi-professionale e concorrono alla formulazione della diagnosi, alla presa in carico e alla definizione del PDF-ICF parte B1 (diagnosi funzionale-aspetti sanitari), ciascuno per quanto di competenza;
4. valutare l'idoneità alla frequenza di percorsi scolastici formativi della scuola secondaria di secondo grado/agenzia formativa quando richiesto, tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
5. collaborare attraverso consulenze con il **Gruppo Tecnico (team-consiglio di classe)** apportando gli elementi sanitari atti ad evidenziare l'evoluzione del minori con disabilità sia mirati alla stesura del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del Piano Educativo Individualizzato sia di fronte all'insorgenza di criticità medico-sanitarie;
6. garantire, su richiesta dell'Istituto Scolastico, l'attivazione del percorso previsto dalla DGR 50-7641 del 21/05/2014, in merito ai bisogni speciali di salute degli studenti che

richiedono la somministrazione di terapie farmacologiche o altri tipi d'intervento di carattere sanitario definiti salvavita, in orario scolastico;

7. garantire, nella vita quotidiana, l'assistenza protesica e integrativa così come prevista dal DPCM 12 gennaio 2017: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dalle normative regionali in materia;

8. consulenza per l'individuazione della fornitura dei dispositivi, quali ausili e protesi, necessari per la frequenza scolastica (rif. art.7 comma 15). Per quanto non compreso nella procedura indicata, la spesa verrà condivisa in parti uguali tra ASL ed enti locali, consorzio e scuola su progettualità specifica e individualizzata.

Si specifica:

Il **PDF-ICF** (parte B1) sopraccitato deve contenere una descrizione quali-quantitativa della patologia, che consenta di evidenziare in modo chiaro il livello di compromissione delle funzionalità del soggetto, redatto secondo criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF.

Il **GDM** territorialmente competente predispone per la famiglia la documentazione per l'ottenimento del riconoscimento della condizione di disabilità da parte dello studente, redatto secondo criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF, da presentare in sede di commissione integrata (istituita presso l'ASL - L104/92 art.4).

Al fine dell'inclusione scolastica/formativa tale PDF-ICF (parte B1) è completato nella parte B2 dall'Unità Multidisciplinare Integrata (**UMI**), che si avvale dei contributi di ogni altro soggetto coinvolto nella cura e nell'educazione o sostegno del minore, ivi inclusa la famiglia e il soggetto fruitore del diritto.

L'UMI è formata dal GDM, dai rappresentanti di designati dal Consiglio di Classe o dall'Agenzia Formativa e dall'operatore dei Servizi Sociali nei casi in cui il minore sia seguito dall'ente gestore delle funzioni dei Servizi Socio-assistenziali e dalla famiglia.

Il PDF-ICF completo (allegato B1 e B2) deve contenere anche il Progetto Multidisciplinare per l'Inclusione scolastica/formativa (**PMI**) con la descrizione delle azioni mirate all'inclusione dello studente nei differenti contesti (sanitario, sociale, scolastico, formativo), concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori coinvolti. Le indicazioni riportate nel PDF-ICF completo e nella PMI sono da intendersi come guida e riferimento per la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Articolo 5.3 – IL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Il Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del Chierese (CSSAC) opera attraverso progettazioni, prestazioni ed interventi definiti dalle norme vigenti e dal contesto istituzionale.

In una logica territoriale progettuale mirata al benessere complessivo della persona, interviene per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi coordinati con la sfera del lavoro, della formazione e della Sanità.

Il CSSAC individua i seguenti obiettivi prioritari:

1. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari;
2. rafforzare i diritti dei minori;
3. potenziare gli interventi a contrasto della povertà;
4. sostenere con servizi le persone non autosufficienti, in particolare le persone con disabilità gravi.

Il CSSAC si impegna a garantire interventi finalizzati a:

1. orientare le persone disabili e le loro famiglie nella rete dei servizi territoriali socio-sanitari per accogliere, informare e facilitare l'accesso ai servizi stessi, attraverso l'attività degli

Sportelli Sociali/ Segretariato Sociale;

2. predisporre per le famiglie che ne facciano richiesta e per le situazioni in carico al Servizio, con la scuola e le altre risorse del territorio, un progetto personalizzato, co-partecipato;
3. sostenere le famiglie con figli minori che presentano particolari carichi di cura, con particolare attenzione ai disabili gravissimi, attraverso interventi di assistenza domiciliare, educativi, di assistenza indiretta o tramite affidamenti a carattere educativo, in integrazione con l'ASL;
4. garantire misure di contrasto alla povertà, con particolare attenzione alle famiglie più fragili quali quelle monoparentali e con delicati carichi assistenziali nei confronti dei figli minori, erogando diverse tipologie di servizi, in base alle disposizioni contenute nei Regolamenti del CSSAC;
5. predisporre misure di sostegno alle responsabilità genitoriali attraverso la consulenza e altre forme di sostegno individuale e di gruppo;
6. esercitare le funzioni in materia di servizi sociali relative agli alunni con disabilità sensoriali, ai sensi dell'art.8 comma 5 della Legge n. 328/2000 e secondo quanto previsto dall'art.5 della L.R. n. 1/2004. L'équipe di distretto predispone il progetto individuale del minore con disabilità sensoriale concertando gli interventi con la famiglia, con gli operatori sanitari, con la scuola e con l'eventuale agenzia esterna. Si garantisce la partecipazione dell'operatore sociale referente alle riunioni del Gruppo Tecnico delle Istituzioni Scolastiche;
7. favorire l'integrazione scolastica del minore con disabilità collaborando con la famiglia, l'ASL e la scuola al progetto individuale dell'alunno (PEI), anche attraverso la partecipazione degli operatori referenti ai G.L.O. degli alunni in carico al servizio sociale;
8. garantire la tutela e la protezione dei minori in situazione di rischio o pregiudizio, incentivando l'affidamento familiare per quei minori in situazione di disagio familiare per i quali è impossibile, anche temporaneamente, la permanenza presso la propria famiglia;
9. partecipare con propri operatori alle attività dell'UMI;
10. fornire consulenza e collaborazione agli Enti preposti nel favorire l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo;
11. collaborare alla predisposizione di progetti "di continuità" per gli studenti in uscita dal percorso scolastico nella fase del passaggio all'età adulta, tra scuola-mondo del lavoro, scuola-formazione professionale e scuola-servizi;
12. garantire la partecipazione dell'operatore sociale referente alle riunioni del G.L.O. preventivamente programmate;
13. collaborare con i Comuni appartenenti al Consorzio per garantire la partecipazione dei minori con disabilità ai Centri Estivi e alle attività di integrazione sociale extrascolastica;
14. favorire le iniziative volte a garantire omogeneità degli interventi sul territorio del Chierese e a promuovere il coordinamento, la valutazione e il monitoraggio dei servizi di integrazione scolastica, in collaborazione con i Comuni e le Istituzioni Scolastiche;
15. Il CSSAC mette a disposizione le proprie competenze tecnico-professionali-organizzative per la gestione delle funzioni di assistenza educativa per l'integrazione scolastica.

Articolo 5.4 - I COMUNI

I Comuni si impegnano a partecipare all'attuazione del Piano Educativo Individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun studente con disabilità, assicurando l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, nell'ambito delle proprie competenze e risorse attivabili, in particolare con le seguenti azioni:

1. promuovere le politiche per l'inclusione degli studenti con disabilità in tutti i tavoli di concertazione locale che si occupano di tematiche inerenti la salute e il benessere sociale, sostenendo la collaborazione con le famiglie;
2. provvedere alla completa eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria competenza (Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, Asili Nido comunali), sulla base della normativa vigente; in un più generale impegno rivolto all'abolizione delle barriere architettoniche, nell'insieme della conformazione urbanistica delle città e dei paesi;

3. attivare ogni provvedimento utile ad assicurare la mobilità urbana e la frequenza degli istituti scolastici di tutti gli studenti con disabilità attraverso mezzi pubblici attrezzati, ove possibile, linee e servizi di accompagnamento ad hoc e/o erogazione di contributi economici, adeguamento pensiline e aree di sosta, convenzioni/appalti con ditte di trasporto per eventuali mezzi attrezzati, ecc. Per gli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo grado o corsi di formazione professionale, sarà richiesto l'assenso all'Ente di competenza per la copertura della spesa per l'organizzazione e/o l'erogazione di contributi a favore delle famiglie che organizzano autonomamente i trasferimenti casa-scuola e, viceversa, a titolo preventivo;
4. inserire nel capitolato d'appalto del Servizio di Refezione Scolastica (laddove attivata) la specifica fornitura di diete particolari e a dotarsi, all'occorrenza, degli idonei ausili, attrezzature e accessori utili a rendere fruibile il pasto;
5. fornire nelle scuole di competenza gli arredi scolastici idonei;
6. garantire l'inserimento di studenti disabili residenti attraverso la priorità di accesso nelle graduatorie comunali e sostenendo il loro inserimento, in base a quanto stabilito dalle Amministrazioni, nei nidi in concessione o in convenzione;
7. promuovere la partecipazione alle attività estive organizzate dal Comune o da Enti convenzionati, attraverso l'utilizzo di personale educativo ed ausiliario competente qualora necessario, in accordo con i Servizi Sociali del territorio. Anche nel caso di minori residenti frequentanti centri comunali convenzionati attivati presso comuni diversi da quello di residenza. In questo ultimo caso il comune di residenza, compatibilmente con le proprie risorse attiva con le modalità stabilite dall'Amministrazione le necessarie azioni finalizzate all'inclusione;
8. facilitare l'accesso delle persone con disabilità alle attività sportive e fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;
9. assicurare, d'intesa e su richiesta delle famiglie, per il tramite dei Dirigenti Scolastici/ Direttori, previa indicazione dell'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) all'interno del Profilo di Funzionamento, l'assistenza specialistica agli studenti residenti, di propria competenza, in orario scolastico, attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a favorire e a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione. L'intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo di eventuali carenze di personale docente di sostegno o di operatori addetti all'assistenza di base e può essere garantito attraverso forme di gestione diretta da parte del singolo Comune, oppure avvalendosi di appalti e/o convenzioni con soggetti terzi;
10. definire le risorse da assegnare per anno scolastico, a partire dalle richieste pervenute dalle scuole di competenza, come da procedure e con i criteri definiti da ciascuno. Ulteriori risorse potranno essere utilizzate anche per alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito di un progetto educativo complessivo. Per garantire la stessa qualità e uniformità del servizio su tutto il territorio e in tutte le scuole di ogni ordine e grado, al di là della residenza dei singoli ragazzi rispetto alla scuola frequentata, i Comuni possono trovare forme di gestione associata del servizio;
11. attivare gruppi di lavoro interistituzionali per l'analisi congiunta della documentazione inviata dalle scuole sui singoli alunni, l'articolazione e la tipologia degli interventi e per la verifica periodica dell'andamento;
12. favorire la partecipazione ai GLO in base alla necessità della presa in carico;
13. potranno stanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un eventuale concorso nella spesa di attività integrative per garantire l'inclusione anche in occasione di gite e viaggi di studio da parte degli alunni;
14. sostenere progetti volti a garantire e migliorare i livelli qualitativi di integrazione degli studenti, con un'attenzione particolare ai contesti socio-culturali di provenienza e anche in rete con associazioni o altre realtà del territorio;
15. garantire la collaborazione con l'Amministrazione Scolastica e la Città Metropolitana, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli studenti;
16. promuovere monitoraggi e verifica dei propri servizi anche attraverso la consultazione

degli utenti e delle figure istituzionali di volta in volta individuate;

17. elaborare annualmente i propri dati relativi all'impiego di risorse umane ed economiche rese disponibili alle finalità del presente Accordo.

Si fa salva la facoltà dei Comuni di individuare eventuali ulteriori forme di gestione associata di specifiche prestazioni e servizi che garantiscano, anche con il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato, qualificazione dell'azione di integrazione sociale e scolastica nonché economie di scala.

Articolo 5.5 – Città Metropolitana di Torino

La Città Metropolitana di Torino, ufficio del Diritto allo Studio – Direzione Istruzione e sviluppo sociale, nell'ambito della delega operata dalla Regione Piemonte e delle proprie competenze si impegna a:

predisporre il Piano Annuale Metropolitano sul Diritto allo studio previsto dalla L.R. 28/02007 per quanto attiene l'inclusione scolastica delle allieve e degli allievi con disabilità e altri BES (se le risorse lo consentono) secondo l'atto di indirizzo e i trasferimenti finanziari da parte della Regione Piemonte.

Specificatamente il Piano annuale prevede:

1. rimborsare i costi sostenuti dai Comuni di residenza per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto specifico per studenti con disabilità frequentanti percorsi scolastici secondari di secondo grado o della formazione professionale utili all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il rimborso si riferisce unicamente al tragitto casa – scuola diretta all'istituzione scolastica più prossima alla residenza dello studente in cui sia presente l'indirizzo di studio prescelto.

2. finanziare le scuole statali secondarie di secondo grado per interventi di supporto educativo e di operatori sociosanitari rivolti agli studenti iscritti presso le stesse istituzioni con certificazione di disabilità o altri BES secondo le modalità definite annualmente nel Piano Metropolitano per il Diritto allo studio, la cui linea di indirizzo prevede di dare maggiore importanza e rilevanza alla funzione di ponte dell'educatore tra lo studente e la classe, in modo da trasformare i fattori ambientali (intesi in senso sia fisico che relazionale) da potenziali barriere (materiali e immateriali) a facilitatori, creando contesti didattici e relazionali autenticamente inclusivi per tutti. Se la disabilità, come ci dice il preambolo della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, è il risultato dell'interazione tra "persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri", il destinatario del supporto educativo specialistico non può più essere il singolo studente ma l'interazione relazionale con la sua classe e i suoi docenti (curricolari e di sostegno). E' necessario, dunque, spostare il focus dell'intervento dalla disabilità in sé e per sé, all'ambiente in cui una persona vive, studia, socializza e nel post-diploma lavora.

3. sostenere progetti di continuità verso la vita adulta e indipendente degli studenti con disabilità, predisposti dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche mediante collaborazioni con altre istituzioni del territorio, secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dalla Città metropolitana, supportando il più possibile e secondo le proprie competenze il progetto di vita partecipato e personalizzato attraverso il lavoro di rete con tutti i servizi coinvolti, pubblici e privati, sociosanitari e del terzo settore insieme allo studente e la sua famiglia.

4. promuovere altre iniziative complementari, sussidiarie e formative sulle tematiche oggetto del presente accordo di programma, in collaborazione con istituzioni e enti formativi del territorio rivolte sia agli studenti sia al personale scolastico, qualora vi fossero idonee risorse finanziarie finalizzate in particolare all'accoglienza degli studenti con bisogni educativi speciali, per sostenere progettazioni innovative e sperimentali quali modalità didattiche inclusive e accessibili a tutti e supporto ai progetti di vita indipendente post scuola in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e/o progetti

specifici per altri BES in rete con le risorse del territorio e con enti pubblici e privati (associazioni, terzo settore, fondazioni...).

5. collaborare con gli altri enti nella progettazione e attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'inclusione degli studenti con disabilità o di altri BES.

6. promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi tavoli di concertazione del sociale esistenti.

7. nei territori in cui, in base all'Accordo di programma si sia costituita una commissione di valutazione inter - istituzionale delle richieste di supporto educativo/oss, sarà riconosciuta una percentuale di rimborso da stabilirsi annualmente in base alle risorse disponibili, a parziale copertura dei costi sostenuti dai Consorzi socioassistenziali per l'assistenza specialistica rivolta a studenti con disabilità nonché per le spese di trasporto specificamente dedicato.

8. promuovere sul territorio progetti di sistema innovativi e sperimentali definiti annualmente nel Piano.

9. se le risorse lo consentono erogare un finanziamento, a parziale copertura dei costi sostenuti dai Comuni per l'assistenza specialistica rivolta agli studenti con disabilità nonché per le spese di trasporto specificamente dedicato agli allievi non in grado di raggiungere in maniera autonoma il plesso scolastico più prossimo alla residenza, frequentanti la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). La percentuale a copertura delle spese dei singoli comuni sarà determinata annualmente a seguito della comunicazione da parte della Regione dei trasferimenti operati per la Città metropolitana e sarà erogata se il Ministero non darà direttamente le risorse aggiuntive ai Comuni.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'articolo 6.

Passaggio alla vita adulta: post-scuola e vita indipendente con un progetto di vita personalizzato e partecipato.

Si ritiene in particolare che la fase di passaggio tra l'età minore e l'età adulta, sia un momento cruciale per la vita delle persone, e che come tale, debba essere ben definita e strutturata per una sua concreta attuazione e realizzazione.

Sappiamo che esistono leggi, come la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006 (recepita dallo stato italiano nella legge 18 del 2009), che ribadisce e garantisce che la persona con disabilità ha i medesimi diritti di tutte le persone a vivere nel mondo di tutti, su piano di uguaglianza con gli altri senza discriminazioni, e che la società civile e politica deve offrire gli strumenti per garantire alla persona con disabilità la stessa possibilità di diventare cittadino attivo all'interno della propria comunità territoriale.

La legge 328/2000, da tempo, offre la possibilità di predisporre un progetto individuale, attraverso l'integrazione socio-sanitaria dei servizi, che dovrebbe permettere alla persona e alla sua famiglia di realizzare un percorso di vita, con i sostegni di cui la persona ha bisogno.

Per ultimo la Legge Delega n.227 del 2021, partendo dai principi della Convenzione Onu, prevede che l'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD) assicuri l'elaborazione di un progetto di vita personalizzato e partecipato, che individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali. Prevede inoltre che tale progetto di vita sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, compreso il diritto al lavoro, svolgendo una azione preventiva alle varie forme di istituzionalizzazione.

Fatta questa premessa, è importante individuare alcune azioni di sistema che siano l'espressione della integrazione tra scuola, servizi sociali, ASLTO5, Centro per l'Impiego e terzo settore e che facilitino tale percorso.

Azioni necessarie:

- **INFORMAZIONE;** lo studente e la sua famiglia, vanno informate sulle possibili strade che si aprono al termine del percorso scolastico. Questo tipo di informazione può già avvenire all'interno della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale, in collaborazione con i servizi sociali, il centro per l'impiego, l'orientamento.
- **ORIENTAMENTO IN USCITA:** è importante che lo studente e la sua famiglia siano accompagnati nella scelta e nei passaggi operativi concreti verso l'università, i corsi della Formazione Professionale e /o dell'inserimento lavorativo.
- **PENSAMI INDIPENDENTE:** è un dispositivo regionale interno all'Avviso Formazione per il Lavoro, ambito MA2 'interventi per l'inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili predisposto per gli studenti frequentanti il quinto anno. Insieme coordinato di percorsi individualizzati, da realizzarsi il più possibile in contesti lavorativi reali. La metodologia utilizzata è quella della "formazione in situazione" secondo il modello 'place and train'; progettato dalle Agenzie Formative con le Scuole Secondarie di secondo grado in contesti lavorativi reali, finalizzata all'inserimento lavorativo o alla preparazione dello studente per la successiva partecipazione a corsi di formazione professionale o a misure di politiche attive del lavoro (FIS - Buoni Servizi Lavoro o Progetti Speciali finanziati col FRD);
- **ALTRI PERCORSI PROFESSIONALI DELLA MA2:** FIS (Formazione in Situazione), FAL (Formazione al Lavoro), PRELAVORATIVO
- **ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITA':** al raggiungimento dei 18 anni, se si rientra nelle categorie per cui è prevista nuovamente la visita medico legale per l'accertamento dell'invalidità, (vedere Decreto semplificazioni L. N.114 DEL 2014), la persona insieme alla sua famiglia presenta domanda di accertamento di Handicap (Legge 104/92). A questo accertamento seguiranno Misure Tutelari (tutela o amministrazione di sostegno del/la proprio/a figlio/a), secondo quanto è previsto per legge promuovendo forme tutelari sempre più rispettose delle capacità e aspirazioni della persona con disabilità.
- **ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA' GLOBALE AI FINI DEL COLLOCAMENTO MIRATO;** attivare la visita medico legale per l'accertamento delle capacità residue lavorative. Questo accertamento può essere richiesto in seduta congiunta con l'accertamento dello stato di invalidità.
- **SERVIZI SOCIALI:** presa in carico dell'equipe multidisciplinare della persona con disabilità e della sua famiglia finalizzata al progetto di vita personalizzato con particolare attenzione al passaggio dal percorso scolastico alla vita adulta.
- **PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALE** (art. 14 della legge 328/2000) **E/O DI UN PROGETTO INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO** (secondo la LEGGE 227/2021); i servizi sociali, insieme alla persona con disabilità e alla sua famiglia, predispongono un progetto di vita, all'interno del quale vengono individuati i bisogni e i desideri della persona e i sostegni necessari per l'accompagnamento alla vita adulta. Tale progetto mette al centro la persona e i suoi desideri, e costruisce strumenti di sostegno che siano in grado di accompagnare il processo di adultità attraverso l'autodeterminazione attraverso figure professionali di sostegno a supporto di quella che è già la rete formale e informale della persona. Le figure professionali (educatore, OSS, assistente familiare ecc.) facilitano il percorso di crescita, garantendo l'inclusione nelle aree della vita dei pari (lavoro, tempo libero, sport ecc.) e lavorano sui contesti di vita affinché siano in grado di operare il cambiamento necessario per una reale inclusione.
- **ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO:** la persona che lo desidera, può iscriversi al centro per l'impiego ed entrare nelle liste del collocamento mirato (Legge 68/99). Ogni anno la Regione attiva dei fondi per sostenere tirocini formativi e lavorativi in aziende, finalizzate all'assunzione delle persone con disabilità.
- **ATTIVAZIONE DEI PASS** (percorsi di attivazione sociale sostenibile) da parte dei servizi sociali: in attesa o in alternativa a percorsi lavorativi con la Legge 68, la persona può essere inserita in azienda attraverso una convenzione a carico dei servizi sociali. In questo caso l'azienda dà la disponibilità ad accogliere la persona definendo compiti e mansioni,

ma senza spese a proprio carico e senza finalità di assunzione. Per la persona non è previsto stipendio ma unicamente un rimborso spese e una copertura assicurativa, sempre a carico dei servizi sociali.

– ALTRE AZIONI che nascono dalla collaborazione integrata al fine di rispondere in modo sempre più adeguato ed inclusivo ai bisogni e desideri della persona con disabilità.

Articolo 6 – COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

Tutti gli Enti firmatari si impegnano a partecipare ai gruppi di lavoro previsti ai punti precedenti.

Le sinergie si concretizzano in:

- sostenere e accompagnare la persona con disabilità e la famiglia durante il percorso di crescita e nell'accesso alle risorse esistenti;
- verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse in appositi incontri;
- collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il soggetto con disabilità. A tale scopo promuovere iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun studente, anche attraverso progetti integrati, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia;
- favorire le condizioni per la realizzazione di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali;
- assicurare e facilitare, in base ai progetti individuali, la frequenza dello studente con disabilità e la piena integrazione in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale;
- organizzare corsi di aggiornamento comuni per il personale delle Istituzioni Scolastiche, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati nella realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati;
- distinguere gli specifici interventi nel settore della disabilità, che sono materia propria dell'Accordo, da quelli rivolti ai minori in stato di disagio, avendo cura di indirizzare precocemente questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi;
- garantire interventi fra loro integrati e coordinati e organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata;
- partecipare al monitoraggio del presente Accordo con propri referenti al Tavolo Interistituzionale (di cui all'art.3) per la realizzazione di momenti di confronto, di collaborazione e di verifica fra tutti i soggetti coinvolti e per la concertazione di interventi integrati;
- promuovere attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità, attività culturali, sportive, di tempo libero, ecc.

Articolo 7 – IL PERCORSO DELL'INCLUSIONE

1) La Famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni scelta, pertanto:- dà inizio alle procedure per il diritto all'educazione ed istruzione del proprio figlio; - esprime in forma scritta il consenso informato all'attivazione delle procedure di legge per il riconoscimento dello stato di handicap;

2) il Gruppo Disabilità Minori (GDM) coordinato dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl, avvia la procedura medico - legale, la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità. Il GDM predispone il profilo di funzionamento – PDF - (Diagnosi funzionale – aspetti sanitari - Allegato B parte 1, modello allegato alla DGR n.15/2013) e lo consegna alla Famiglia

3) la Famiglia si rivolge al pediatra di libera scelta o al medico di base che presenta la richiesta online all'INPS di visita medico legale per la domanda di Legge n.104/92 e le fornisce un modulo con un numero di pratica;

4) la Famiglia deve presentare nuovamente la richiesta di visita medico legale o autonomamente –

procedura on line INPS – o mediante un CAF o un Patronato; tale richiesta verrà registrata con lo stesso numero di protocollo fornito dal pediatra o dal medico di base o medico NPI;

5) la Commissione Integrata, composta dai Medici Legali dell'ASL di residenza, dall'Assistente sociale, dal Medico specialista esperto – Direttore Struttura Complessa della NPI o suo delegato – dal medico di categoria, dal Medico dell'INPS convoca la Famiglia tramite sms e posta raccomandata. In occasione della visita, la Famiglia dovrà portare tutta la documentazione medica, oltre alla diagnosi profilo di funzionamento (diagnosi funzionale, aspetti sanitari, Allegato B parte 1), il bambino/ragazzo deve essere presente;

6) alla fine della seduta, la commissione compila i “verbali di accertamento provvisori”, solo relativamente alla condizione di “persona portatrice di handicap”;

7) la Famiglia consegna all'Istituzione Scolastica l'esito scritto della visita (le pagine con gli omissis relativamente ai dati sensibili) e il PDF allegato B parte 1;

8) la Commissione si pronuncia sulla condizione di handicap ed eventuale invalidità civile e comunica che l'esito verrà inviato alla Famiglia direttamente dalle sedi INPS, tramite posta raccomandata entro uno/due mesi dalla data della visita;

9) al fine di avviare il processo di inclusione scolastica con l'assegnazione delle ore di sostegno da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale, l'alunno riconosciuto dalla Commissione Integrata come persona con disabilità, necessita del Profilo di Funzionamento completo (Allegato B parte 2), che viene redatto dall'Unità Multidisciplinare Integrata (UMI), formata dal GDM., dai docenti indicati dal Consiglio di classe o dall'Agenzia formativa, dall'operatore dei servizi sociali, se coinvolto, dall'operatore del Servizio Educativo Sensoriali, se coinvolto, e dalla Famiglia. L'UMI individua altresì il Referente del caso. Il PDF completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare che indica le azioni mirate all'inclusione dell'alunno nei diversi contesti (sanitario, sociale, scolastico, formativo) e concordate dai diversi operatori all'interno dell'UMI;

10) la Famiglia dell'alunno presenta all'Istituzione Scolastica il profilo di funzionamento (PDF) completo per ottenere i benefici previsti dalle leggi vigenti;

11) l'Istituzione Scolastica trasmette la documentazione all'Ufficio Scolastico Territoriale per l'assegnazione delle risorse di sostegno, nei modi e nei tempi indicati dalle circolari annuali;

12) per quanto riguarda la Formazione Professionale, sulla base della diagnosi funzionale presentata, il referente dell'agenzia formativa compila per ogni annualità il Progetto Formativo Individualizzato (PFI) e presenta alla Città Metropolitana richiesta per il sostegno individuale;

13) l'Istituzione Scolastica trasmette la documentazione all'Ente Locale competente per gli alunni il cui PDF segnali l'esigenza di assistenza specialistica o nel caso in cui il GLO ne rilevi la necessità, con le modalità e nei tempi indicati dai rispettivi Enti di riferimento;

14) la famiglia formula la domanda di trasporto dedicato per gli alunni il cui PDF ne segnali la necessità o nel caso in cui il GLO ne rilevi l'esigenza, nei modi e nei tempi indicati da ciascun ente;

15) l'Istituzione Scolastica formula al CTS (CENTRO DI SUPPORTO PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA') la domanda di ausili per gli alunni il cui profilo descrittivo di funzionamento ne indichi la necessità e sussidi didattici specifici, nei modi e nei tempi indicati;

16) l'Istituzione Scolastica/l'Agenzia Formativa attiva le procedure di continuità previste dalle norme vigenti per acquisire le informazioni cruciali sulle necessità dell'alunno ed avviare la progettazione del percorso;

17) nel caso in cui si attivi per la prima volta il percorso di certificazione di disabilità per un alunno che frequenta i corsi dell'obbligo della Formazione Professionale, esso si articolerà in modo analogo a quanto descritto per le Istituzioni Scolastiche, compatibilmente con le direttive degli Enti di riferimento.

Articolo 8 - IMPEGNI DI BILANCIO

Gli Enti Firmatari, in relazione alle risorse previste dal bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente Accordo, si impegnano a stabilire annualmente l'ammontare delle cifre da erogare per le attività di competenza.

Articolo 9 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sarà comunque valido fino alla stipula del successivo Accordo .

Nel corso del periodo è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.

ARTICOLO 10 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

I firmatari del presente Accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'Accordo stesso al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli aventi diritto. Il presente Accordo, dopo la sua sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del comune capo-fila.